

N. 82-1/2023 p.u.

RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE
N° 829/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, nella persona del giudice dott. Stefano Franchioni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. **82-1/2023 p.u.** per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da:

MARCO QUATTROCCHI (c.f. QTTMRC80C11G999N) e da **STEFANIA D'AMBROSIO** (C.F.: DMBSFN80D66I441B), con l'assistenza di Cassiopea STP S.r.l.

RICORRENTI

IN FATTO E IN DIRITTO

Il giudice,

rilevato che **MARCO QUATTROCCHI** e **STEFANIA D'AMBROSIO**, con l'ausilio del gestore della crisi avv. **PAOLA MODINA**, hanno proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, che prevede: la prosecuzione del pagamento della rata del mutuo ipotecario alle scadenze concordate, ex art. 67, co. 5, CCII; la destinazione ai creditori della somma mensile di € 550,00 per la durata di anni 5 per un totale complessivo di euro 33.000,00; l'ulteriore corresponsione di euro 100,00 mensili in favore della procedura qualora la rata del mutuo ipotecario dovesse tornare ad assestarsi attorno alle 420,00 euro;

rilevato che, attraverso queste risorse, il piano dovrebbe consentire: il pagamento integrale delle spese di procedura/crediti prededucibili; il pagamento integrale del credito ipotecario; il pagamento integrale dei creditori privilegiati; il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 34,25% (quanto a Marco Quattrocchi) e del 17,96% (quanto a Stefania D'Ambrosio), come da modifica depositata il 1.8.2023;

rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 67, secondo comma CCII nonché dalla relazione del gestore della crisi contenente le informazioni di cui all'art. 68, commi secondo e terzo CCII;

accertato che i ricorrenti sono qualificabili come consumatori in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) ed e) CCII;

rilevato che non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

rilevato che, come disposto dal decreto di questo giudice del 9.6.2023, il piano è stato comunicato, a



cura del gestore della crisi, a tutti i creditori ai sensi dell'art. 70, primo comma CCII;

rilevato che, con informativa depositata il 1.8.2023 ai sensi dell'art. 70, comma sesto CCII, il gestore della crisi ha dato atto di aver recepito le osservazioni di Btl ed A2a e di considerare invece infondate le pretese del precedente o.c.c. Iscos;

rilevato che l'omologa del piano non è suscettibile di acquistare autorità di in relazione all'esistenza, all'entità ed al rango dei crediti fatti valere nella procedura: eventuali contestazioni dovranno essere risolte in sede di giudizio ordinario;

ritenuto comunque che i rilievi mossi dai ricorrenti e avallati dal gestore della crisi non siano pretestuosi, in quanto dagli atti emerge che l'attività del precedente o.c.c. si era sostanzialmente limitata a richieste di precisazione del credito e che Iscos aveva già ricevuto acconti e rimborsi spese: non sembrano pertanto sussistere i presupposti per l'accantonamento di un fondo rischi;

accertata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;

rilevato pertanto che sussistono i presupposti per l'omologa del piano, la cui esecuzione dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto dall'art. 71 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 67 ss. CCII;

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da MARCO QUATTROCCHI (c.f. QTTMRC80C11G999N) e da STEFANIA D'AMBROSIO (c.f.: DMBSFN80D66I441B);

dichiara chiusa la procedura.

Si dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata entro quarantotto ore a norma dell'art. 70, comma primo CCII.

Brescia, 9 ottobre 2023

Il giudice
dott. Stefano Franchioni

